



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00502/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2025, presentato, in data 10 marzo 2025, dal sig. Raffaele De Luca contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio LND-FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 255 del 7 febbraio 2025, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Viterbo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 5 dicembre 2024 (che aveva comminato, a carico del sig. Raffaele De Luca, la squalifica fino al 5 dicembre 2029, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC), è stata annullata la richiesta di preclusione del medesimo sig. Raffaele De Luca.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Emanuela Loria

IL RELATORE
F.to Roberto Vitanza

Depositato in Roma, in data 15 maggio 2025.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face